



CODICE DEONTOLOGICO DELL'OSTETRICA/O

1 PREMESSA

1.1-L'ostetrica/o è il professionista sanitario che, munita/o del titolo abilitante e iscritta/o all'Albo professionale, opera, per quanto di sua competenza, in ambito ginecologico-ostetrico-neonatale per garantire alla donna, al prodotto del concepimento e al bambino, le cure ed il sostegno di cui necessitano, nonché per realizzare interventi assistenziali di natura educativa e preventiva nei confronti della donna, della famiglia e della comunità.

1.2-L'ostetrica/o si impegna a promuovere e tutelare la salute sessuale/riproduttiva e non, in quanto diritto universale e pilastro della pari dignità della donna e dell'uomo.

1.3-Il presente Codice indica i principi e le regole che l'ostetrica/o deve osservare, nell'interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, ovunque e in qualunque forma svolta.

1.4-I principi e le regole di correttezza che contraddistinguono lo svolgimento eticamente responsabile dell'attività professionale, secondo il presente Codice, devono ispirare i comportamenti dell'ostetrica/o in ogni momento della sua vita di relazione.

1.5-L'inosservanza di quanto stabilito dal presente Codice integra le ipotesi di abusi, mancanze e fatti comunque disdicevoli per la professione contemplate dal vigente ordinamento giuridico delle professioni sanitarie ed è punibile con le sanzioni disciplinari ivi previste, tenuto conto della gravità dell'infrazione.

1.6-La mancata conoscenza delle norme del presente Codice che sarà comunicato dai Collegi a ciascuna iscritta negli Albi non esonera l'ostetrica/o dalla responsabilità disciplinare.

2 DOVERI GENERALI

2.1-Nell'esercizio dell'attività professionale l'ostetrica/o opera secondo scienza e coscienza, ispirandosi in ogni momento ai valori etici fondamentali della professione e attenendosi alle conoscenze scientifiche validate e aggiornate, nonché alle linee guida emanate dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche.

2.2-L'ostetrica/o ha il dovere di curare con assiduità il proprio aggiornamento scientifico e tecnico, nel quadro di un processo di adeguamento continuo delle proprie conoscenze e competenze lungo l'intero arco della vita professionale.

Ha inoltre il dovere di contribuire alle attività di formazione e aggiornamento.

2.3-L'ostetrica/o promuove, attraverso gli opportuni strumenti, il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.

2.4-L'ostetrica/o, al fine di contribuire al progresso scientifico nonché di perfezionare l'esercizio della professione e il miglioramento dell'assistenza, si impegna nell'attività di ricerca nel rispetto dei principi etici.

2.5-L'ostetrica/o nel suo agire professionale prescinde da ogni distinzione di nazionalità, di razza, di condizione sociale, di appartenenza religiosa o ideologica, tenendo doveroso conto di tali fattori soltanto al fine di rispettare i valori e di salvaguardare la libertà e la dignità della persona assistita.

2.6-L'ostetrica/o deve sempre rispondere alla richiesta di assistenza anche quando questa esuli dalla sua abituale attività o comporti disagio o rischio personale. Nei casi di

urgenza deve attivarsi tempestivamente per assicurare adeguata assistenza. Il rifiuto di prestare soccorso costituisce in tali casi grave mancanza deontologica.

2.7-L'ostetrica/o, allorché individua situazioni potenzialmente patologiche che trascendono la sua sfera di competenza, chiede tempestivamente l'intervento del medico o il trasferimento della persona assistita nella struttura di cura più appropriata, praticando nel frattempo le inderogabili misure di emergenza.

2.8-L'ostetrica/o presta la sua opera con la responsabile consapevolezza del livello di esperienza e competenza professionale raggiunto non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Quando ritenga di non poter agire con la necessaria sicurezza, richiede l'opportuna consulenza.

2.9-L'ostetrica/o deve salvaguardare in ogni circostanza la dignità e il decoro della professione, assumendo come unico valore di riferimento la tutela della vita e della salute, intesa come diritto della madre, del bambino, della coppia nell'interesse della collettività.

2.10-L'ostetrica/o rende nota al pubblico la propria attività professionale nelle forme e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia di pubblicità sanitaria rendendosi responsabile delle proprie dichiarazioni. Sono comunque vietati i messaggi suggestivi e ingannevoli o che assumano le caratteristiche della pubblicità commerciale. L'ostetrica/o è tenuta in ogni caso a richiedere il preventivo nulla osta del proprio Collegio sull'informazione che intende diffondere.

2.11-L'ostetrica/o che venga a conoscenza di prestazioni professionali effettuate da persone non abilitate è obbligata a farne denuncia al Collegio di appartenenza.

3 RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

3.1-Nel rapporto con la persona assistita l'ostetrica/o impronta la propria opera professionale al rispetto dei diritti umani fondamentali.

3.2-L'ostetrica/o assiste e consiglia la persona assistita informandola in modo esauriente, con linguaggio adeguato al livello intellettivo e culturale della stessa su tutte le pratiche e provvedimenti socio-assistenziali ritenuti necessari.

3.3-Ferma restando l'informazione prescritta dal paragrafo 3.2, l'ostetrica/o ha il diritto-dovere di acquisire il consenso informato prima di intraprendere sulla persona qualunque atto professionale.

Il consenso è espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge.

3.4-L'interruzione della gravidanza, al di fuori dei casi in cui è ammessa dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica specialmente se compiuta a scopo di lucro. L'ostetrica/o obietttrice di coscienza può rifiutarsi di intervenire nella interruzione volontaria della gravidanza, sempreché non sussista una situazione di imminente pericolo per la vita della donna che non possa essere fronteggiata da altra collega.

3.5-L'ostetrica/o deve mantenere il segreto su quanto viene a sua conoscenza nello svolgimento dell'attività professionale, nonché sulle prestazioni assistenziali effettuate. L'obbligo del segreto non viene meno a seguito della morte della persona. La rivelazione è lecita, oltre che per ottemperare a specifici obblighi giuridici, soltanto quando sia richiesta o autorizzata dalla persona o dal suo legale rappresentante, ovvero quando sia imposta dalla necessità di salvaguardare la vita o la salute della persona medesima o di terzi, ferma restando in quest'ultima ipotesi la preventiva autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, se richiesta dalla normativa in materia.

La rivelazione costituisce infrazione deontologica più grave se compiuta a fine di lucro proprio o altrui o se ne derivi nocimento per la persona assistita o per altri.

3.6-L'ostetrica/o deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso concernenti la persona assistita e i componenti della sua famiglia, con particolare riguardo ai dati sensibili. Nell'interesse esclusivo della persona assistita, la documentazione clinica che la concerne deve essere messa a disposizione della

medesima o di altro soggetto da essa indicato per iscritto.

3.7-L'ostetrica/o assicura il rispetto del diritto della madre a conservare l'anonimato riguardo al prodotto del concepimento e al parto.

3.8-Nell'attività libero professionale si applica il principio dell'intesa diretta con la persona assistita, fermo restando che la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione nonché alle indicazioni tariffarie dell'organo professionale. L'ostetrica/o deve far conoscere all'assistita il suo onorario concordandone preventivamente l'ammontare, possibilmente per iscritto.

L'ostetrica/o può svolgere a titolo gratuito la sua attività purché ciò non costituisca concorrenza sleale, illecito accaparramento di clientela e/o illecita attività economica.

4 RAPPORTI CON COLLEGHE/I E ALTRI OPERATORI

4.1-Il rapporto tra ostetriche/ci deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della cooperazione nell'espletamento dell'attività professionale, indipendentemente dai ruoli funzionali ricoperti.

L'ostetrica/o, investita di compiti direttivi o di coordinamento, deve, per quanto possibile, coinvolgere le colleghe nelle attività istituzionali evitando il ricorso ad atteggiamenti autoritari ma privilegiando un leale confronto.

Eventuali diversità di opinioni in nessun caso devono riflettersi a danno delle persone assistite.

4.2-L'ostetrica/o riconosce e rispetta il ruolo, le prerogative e la dignità professionale degli altri operatori sanitari, pretendendo uguale rispetto nei suoi confronti. Nell'ambito dell'équipe sanitaria si adopera per contribuire, con l'apporto delle sue competenze, ad assicurare la più efficace assistenza.

4.3-E' vietato all'ostetrica/o di porre in essere iniziative o pratiche di sleale concorrenza verso le colleghe, finalizzate all'accaparramento della clientela.

4.4-L'ostetrica/o ha il diritto-dovere di segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento delle colleghe contrario alle regole fissate dal presente Codice.

5 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SANITARIE E CON IL COLLEGIO

5.1-Nell'esercizio della professione alle dipendenze di terzi o in qualità di socia/o l'ostetrica/o deve contribuire, con il suo quotidiano impegno, ad assicurare l'efficienza del servizio e il corretto impiego delle risorse, la qualità delle prestazioni e il rispetto dei diritti delle persone assistite.

E' suo peculiare dovere segnalare agli organi competenti carenze e le disfunzioni della struttura in cui opera, formulando, nei limiti del possibile, proposte atte a favorirne il superamento.

5.2-Per la doverosa tutela della dignità sua personale e della professione, l'ostetrica/o deve respingere qualunque tentativo di imporle comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontologici, dandone immediata notizia al Collegio professionale, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.

Nell'attesa della composizione della vertenza, deve assicurare il servizio, salvo nei casi di grave violazione dei diritti delle persone assistite e della dignità e indipendenza della professione.

5.3-L'ostetrica/o, anche se libera professionista, non deve sottrarsi alle iniziative di interesse collettivo e deve dare, se richiesto dall'autorità sanitaria, il contributo della sua competenza alla realizzazione di programmi di prevenzione e di tutela della salute.

5.4-L'ostetrica/o, in quanto obbligatoriamente iscritta all'Albo professionale, è tenuta - qualunque sia la forma di esercizio della professione- alla massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il Collegio professionale, ottemperando in particolare alle convocazioni della Presidente e al dovere-diritto di voto per l'elezione degli organi collegiali.

L'iscritta presso altro collegio è tenuta a rispondere alla convocazione della Presidente del Collegio nella cui circoscrizione esercita la professione, la quale deve a sua volta

informare la Presidente del Collegio di appartenenza, circa i motivi della convocazione e le risultanze del colloquio ai fini delle conseguenti valutazioni di competenza.

Nell'ambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità dell'ostetrica/o convocata dalla Presidente costituisce ulteriore elemento di valutazione ai fini disciplinari. L'ostetrica/o eletta a qualunque delle cariche istituzionali del Collegio deve adempiere all'incarico con impegno, imparzialità, prudenza e diligenza nell'interesse della collettività e della comunità professionale.

Costituisce grave mancanza deontologica l'ingiusta o immotivata denigrazione da parte dell'iscritta degli organi collegiali democraticamente eletti.

